ALLEGATO B

MODIFICHE AL DOCUMENTO ATTUATIVO REGIONALE (DAR) DEL PSR 2007-2013

1) Nel paragrafo 3.3.3.1.3 "verificabilità e controllabilità" del Documento di attuazione regionale, dopo il secondo capoverso sono inseriti i seguenti:

"Limitatamente alla misura 321d, ove il beneficiario finale sia identificato in un ente della PA, nella fase di liquidazione dei pagamenti a titolo di SAL, sono ritenute valide anche le fatture pagate da un soggetto "in house providing" della PA beneficiaria. In tale caso la PA beneficiaria che riceve il pagamento del SAL, deve offrire garanzie scritte a copertura del 110% del contributo percepito con le medesime modalità previste per l'anticipazione e deve provvedere nel termine definito dall'atto di concessione o convenzione a riversare il contributo stesso al soggetto "in house" proprio fornitore secondo i parametri previsti dalla rendicontazione progettuale."

2) <u>La formulazione dei punti da 1) a 5) del paragrafo 2.1 dell'Allegato al Documento di attuazione regionale approvato con la DGR n. 1125/2012 è sostituita con la seguente (le modifiche sono evidenziate in grassetto corsivo):</u>

"2.1 Condizioni di accesso relative ai beneficiari

Per poter essere ammessi al sostegno i richiedenti devono soddisfare le seguenti condizioni:

- 1) Per tutte le misure dell'asse 1 *(escluso misura 114)*, asse 2 (limitatamente alle misure 214 b.2, 216, 221, 223, 226, 227) e per tutte le misure dell'asse 3, essere affidabili in base all'esito di eventuali altre operazioni cofinanziate dal PSR a partire dal 1/1/2000 fino al momento dell'assegnazione dei fondi al richiedente.
- L'affidabilità del richiedente e valutata come seque:
- a) Inaffidabilità totale, quando il richiedente, per una singola domanda:
- 1) e stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi del PSR 2000/06 e 2007/13, e stato iscritto nel registro debitori dell'Organismo pagatore e decorsi i termini concessi non ha restituito completamente le somme dovute. In tale caso viene escluso dal sostegno del FEASR fino a completa restituzione/compensazione delle somme dovute e l'eventuale domanda da esso presentata non e ricevibile.

Qualora, successivamente all'atto di assegnazione, un beneficiario sia stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi dei PSR 2000/06 e 2007/13 e non abbia ancora restituito completamente le somme dovute, nei termini concessi dall'Organismo pagatore, i pagamenti in suo favore sono sospesi fino alla restituzione/compensazione delle somme dovute e scaduti tali termini la domanda decade.

- In casi meno gravi, l'inaffidabilità e valutata come segue:
- b) Inaffidabilità parziale grave, quando il richiedente, per una singola domanda:
- 1) ha commesso inadempienza ai sensi dell'art. 18 del reg. CE 1975/06 e dell'art. 18 del Reg. UE n. 65/11 o degli artt. 27 e 30 del reg. CE 1975/06 o dell'art. 30.3 del Reg. UE n. 65/11 ed e stato soggetto ad esclusione dal sostegno.

In tali casi viene applicata una riduzione di **5** punti del punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento della domanda ed in quella dei due anni successivi.

- c) Inaffidabilità parziale media, quando il richiedente, per una singola domanda:
- 1) ha commesso inadempienza ai sensi dell'art. 18 del reg. CE 1975/06 o dell'art. 18 del Reg. UE n. 65/11 ed e stato soggetto a riduzione del sostegno per importi pari al 50%;
- 2) ha commesso inadempienza ai sensi degli artt. 27 e 30 del reg. CE 1975/06 o dell' art. 30.3 del Reg. UE n. 65/11 ed e stato soggetto a riduzione del sostegno per importi pari o superiori al 50%.

In tali casi viene applicata una riduzione di **2** punti del punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento della domanda ed in quella dei due anni successivi.

I casi di revoca, recupero, riduzione ed esclusione per importi fino a 2000 € o dovuti a cause di forza maggiore non rilevano ai fini della verifica dell'affidabilità del richiedente. I provvedimenti di presa d'atto delle rinunce o di ritiro degli atti di assegnazione a seguito di rinuncia sulle misure della precedente programmazione del PSR 2000/2006 o delle misure 211, 212, 214, e 215 del PSR 2007/2013, per domande presentate nel 2008 e 2009, non sono presi in considerazione per la determinazione dell'affidabilità del richiedente/beneficiario.

Nel caso in cui l'impresa ricada in più situazioni, ai fini dell'attribuzione del punteggio viene conteggiata quella più penalizzante. La verifica dell'affidabilità è svolta mediante le registrazioni presenti nell'anagrafe ARTEA,

effettuate dagli uffici competenti, dei procedimenti relativi alle singole misure dei PSR 2000/06 e 2007/13, con riferimento al periodo decorrente dal 1 gennaio 2000.

- 2) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 (escluso mis. 114, 132, 144, 211, 212, 214, 215, 225 e dei soggetti diritto pubblico);
- 3) non avere riportato nei precedenti cinque anni condanne passate in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari ad esclusione dei beneficiari di diritto pubblico (escluso misura 114);
- 4) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente (requisito non pertinente per le imprese agricole e per i beneficiari di diritto pubblico);
- 5) nel caso di soggetti di diritto privato, non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per gli investimenti oggetto della domanda, eccetto nei casi espressamente previsti nei bandi (escluso mis. **114**, 132, 144, 211, 212, 214, 215 e 225);"